

12° TMO 31.10.2009 – Corzoneso

Decisione della giuria di gara in merito al ricorso inoltrato da Thomas Hildebrand (HAL)

Membri della giuria

Conformemente all'art.33 del RECO la giuria di gara è composta dal delegato CTCO (presidente della giuria), il sostituto delegato CTCO ed una persona designata dell'organizzazione.

Stefano Castelli, delegato tecnico designato dalla CTCO si ritira dalla giuria in quanto potenzialmente implicato dagli esiti del ricorso e sostituito da Tulla Spinelli, membro di CTCO.

Pertanto la giuria competente per l'evasione del ricorso in oggetto è formata da:

- Fabrizio Rosa (sostituto delegato CTCO e presidente della giuria)
- Tulla Spinelli (membro di CTCO)
- Enrico Ferrari (capogara e persona designata dell'organizzazione)

I fatti

Nell'ambito della corsa d'orientamento del 31.10.2009 organizzata dalla società O-92 Piano di Magadino a Corzoneso e valida per il Trofeo Miglior Orientista (TMO), un punto di controllo – n.71 – è stato posato in maniera non corretta sul terreno da parte degli organizzatori.

Più specificatamente, la lanterna con paletto e scatoletta sono stati posati presso un sasso errato situato a poca distanza da quello giusto. Presso il sasso corretto è rimasto sul terreno il picchetto di controllo arrecante il numero 71 di identificazione.

La situazione è rimasta invariata durante tutto lo svolgimento della competizione. Le categorie interessate dal punto in oggetto erano HAL, HAM, HAK e H50.

Al termine della gara gli organizzatori, sentito il parere del commissario tecnico (Stefano Castelli) hanno comunque ritenuto opportuno procedere alla premiazione delle categorie summenzionate, segnalando al contempo la presenza di un ricorso.

Il Ricorso

Al termine della gara, nei tempi e nella forma previsti dal RECO (art.32), è stato presentato un ricorso da parte di Thomas Hildebrand arrecante quanto segue:

“Visto che il punto no.71 era stato posato al sasso sbagliato chiedo di non far valere la gara, visto che le condizioni di gara non erano uguali per tutti (alcuni hanno visto altri corridori timbrare davanti)”

Il ricorrente chiede pertanto di non far valere per il TMO la presente gara. Le categorie interessate da tale richiesta sono tutte quelle interessate dal punto 71 e cioè HAL, HAM, HAK e H50.

Il RECO

In merito alla possibilità di annullamento di una gara, i criteri definiti dall'RECO sono riportati all'Art.36.

La gara è annullata nel caso in cui:

- ***ci sono lacune organizzative importanti con influsso sui risultati;***
- ***le condizioni di gara per i concorrenti sono palesemente differenti.***

Valutazione della giuria:

Preso atto della situazione riscontrata sul terreno di gara, dei contenuti del ricorso, dei contenuti del RECO e dei risultati della gara, la giuria di gara ha potuto trarre le seguenti considerazioni:

1. ***lacune organizzative importanti con influsso sui risultati;*** non vi è dubbio che la posa non corretta di un punto di controllo sia un errore rilevante, facciamo notare che comunque la lanterna era posata all'interno del cerchiolino rosso, al limitrofo masso, il quale secondo misurazioni fatte sul supporto informatico risultava essere a circa 22.0 m dal sasso corretto.

Più complesso è definire se l'errore ha influito sui risultati. A nostro modo di vedere l'unico metodo a nostra disposizione, per chiarire questo aspetto è quello di analizzare, a vari livelli i risultati delle tratte in cui si doveva reperire il punto 71 e il risultato complessivo della gara.

Dall'analisi emerge uno svolgimento regolare. Segnaliamo che 2 concorrenti (Pietro Ferretti HAL e Paolo Beltraminelli HAK) non hanno timbrato il punto incriminato ma entrambi hanno annunciato, al responsabile dell'arrivo, la presenza del bigliettino riportante il no. 71 e sulla base di ciò il delegato tecnico (Stefano Castelli) e la O-92 hanno ritenuto di non considerare nulla la loro gara. Questa decisione è ritenuta valida anche dalla giuria.

Thomas sostiene che alcuni concorrenti hanno potuto vedere i concorrenti che li precedevano nel timbrare il punto. Questo in effetti succede anche per punti posati correttamente in situazione di tram, o per coincidenze non imputabili agli organizzatori o ai concorrenti, quindi non può essere utilizzato come argomento per annullare la gara.

2. **condizioni di gara:** possiamo ritenere che le condizioni di gara siano state identiche per tutti i concorrenti che si sono confrontati nella competizione nelle 4 categorie interessate in quanto:
 - a. la situazione sul terreno è stata invariata durante tutto il periodo della gara, inoltre il bigliettino con indicato il no. 71 (posato al sasso corretto) è stato ritirato assieme ai punti a fine gara.
 - b. non vi erano situazioni di percorso particolari (p.es. avvicinamento al punto da scelte differenti) per cui il punto sbagliato avrebbe potuto favorire, rispettivamente sfavorire, alcuni concorrenti.

Decisione:

A seguito delle valutazioni sopra esposte, la giuria decide di respingere il ricorso inoltrato da Thomas Hildebrand, in quanto, **si ritiene che le condizioni di gara erano le medesime per tutti i corridori.** Per quanto detto e in applicazione dell'articolo 36 RECO non si ravvisano gli estremi per l'annullamento della gara.

Cogliamo l'occasione per ringraziare Thomas il quale si è fatto promotore delle censure e comprendiamo e condividiamo lo spirito che lo anima, che non ha la finalità di decretare o meno un podio ma che si prefigge di ambire al miglioramento della qualità delle nostre manifestazioni.

Riteniamo importante che l'intera commissione tecnica rivaluti le modalità d'annullamento di una competizione e le modalità di evasione di un ricorso, perchè ci si è resi conto che spesso questi sono evasi frettolosamente direttamente sul posto.

La presente decisione viene notificata al ricorrente, all'organizzatore ed alla CTCO, la quale notificherà a tutte le società la decisione. Inoltre un comunicato dovrà essere pubblicato sul sito internet, in modo che sia data la facoltà a chi si ritenesse leso dalla nostra decisione di prendere posizione.

Conformemente alla presente decisione è data facoltà di ricorso secondo i termini definiti dall'art. 35 del RECO. In assenza della presidente della CTCO chiediamo di mandare copia di eventuali prese di posizione al presidente della giuria (Fabrizio Rosa, fabriziorosa@hotmail.ch)

Sorengo, 3 novembre 2009-11-03

La giuria